



Fascicolo n°. 1/2026
Data di pubblicazione: 17/02/2026

Autore: Filippo Pizzolato*

Principio pacifista ed educazione alla nonviolenza: la saldatura mancata

Sommario: 1. Introduzione: la guerra al cuore del costituzionalismo novecentesco. - 2. Guerra e costituzionalismo democratico: un punto critico. - 3. Connessione e scarti tra principio pacifista e dimensione etico-spirituale della nonviolenza. - 4. Chi forma alla pace e alla nonviolenza? - 5. Spunti conclusivi.

1. Introduzione: la guerra al cuore del costituzionalismo novecentesco.

La violenza e la guerra, come sua manifestazione peculiare, sono al centro della politica. Il rifiuto della violenza – *ne cives ad arma veniant* – è il cuore dell’obbligazione politica e la condizione dell’ordine politico interno. Gli Stati sono però attori nati e cresciuti da - e con - la guerra¹. La nascita e la presenza degli Stati hanno costituito un fattore di disciplina della guerra medesima, una sua forma di regolazione, tanto all’interno, al fine di scongiurare l’ipotesi distruttiva della guerra civile (il *bellum omnium contra omnes*), quanto all’esterno². Al contempo, è noto quanto la guerra sia stata fattore storico costitutivo delle identità politiche e, per questo, un elemento morfogenetico. Tale virtualità morfogenetica è però cessata con l’irruzione delle armi atomiche e di distruzione totale³. Non è un caso che il “ripudio” della guerra sia, espressamente o implicitamen-

* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Padova.

¹ Tra i molti, v. W. REINHARD, *Storia dello stato moderno*, tr. it., Il Mulino, Bologna 2010, p. 9.

² Si v. le controverse riflessioni di G. MIGLIO, *Guerra, pace, diritto. Una ipotesi generale sulle regolarità del ciclo politico* (1981), in *Le regolarità della politica*, II, Giuffrè, Milano 1988, p. 764 ss..

³ È la tesi di fondo della riflessione di U. CURI, *Pensare la guerra. L’Europa e il destino della politica*, Dedalo, Bari 1999, p. 74.

te, l'imperativo che sta al cuore del costituzionalismo novecentesco e iscritto nei solenni sforzi istituenti avvenuti sia su scala nazionale⁴, sia internazionale, europea e mondiale.

Queste Carte di respiro costituzionale, che provano a rifondare l'ordine interno e internazionale, pongono la pace come una finalità primaria, tanto che, con riferimento alla Costituzione italiana, si è potuto affermare che la pace sia un «valore sovraordinato rispetto alla sovranità»⁵. Il costituzionalismo, attraverso la finalizzazione alla limitazione del potere, è strutturalmente preordinato al contenimento degli abusi di forza e di violenza. Come ha osservato G. Pontara, «il potere del forte si esercita da ultimo attraverso la violenza e la guerra è la prova suprema di chi sia il migliore. La glorificazione del “forte” è dunque (...) strettamente legata alla identificazione con il potere e con la glorificazione della violenza»⁶. Il contrasto alle tentazioni abusive del potere e, tra esse, in special modo, all'esercizio non sorvegliato della coercizione è pertanto la missione del costituzionalismo. Il IV comma dell'art. 13 Cost. è, in questo senso, un vero e proprio manifesto. E, se si vuole, il crescere di una sensibilità ambientalistica ha portato a incorporare nelle costituzioni un principio di tutela degli animali (nell'art. 9 riformato della nostra Costituzione), il cui primo contenuto è la limitazione della violenza a questi inflitta, rafforzato dal riferimento dell'art. 13 TFUE agli animali quali «esseri senzienti»⁷.

2. Guerra e costituzionalismo democratico: un punto critico

Poste queste premesse generali, è importante interrogarsi su come questo principio pacifista, traduzione del ripudio della guerra, si innesti su un ordinamento di tipo democratico-costituzionale. In generale, ma ancor più con riferimento specifico alla forma della democrazia costituzionale di tipo pluralistico e sussidiario che caratterizza il nostro ordinamento repubblicano. In questa interpretazione, la democrazia costituzionale non si risolve nel momento dell'investitura della classe politica rappresentativa, ma aspira a una diffusa e feriale partecipazione dei cittadini-lavoratori a un ideale di auto-governo. In questo contesto, diventa un passaggio qualificante interrogarsi su quali siano i soggetti del ripudio e su quali responsabilità questo attivi⁸.

L'interesse per il tema è stato di recente opportunamente sollecitato nel dibattito costituzionalistico da chi ha osservato criticamente una sorta di oggettiva persistenza dell'estraniamento po-

⁴ Sul collegamento tra Costituzione italiana e guerra, memorabili sono le parole di G. DOSSETTI, *La Costituzione ha solide radici*, ora in ID., *Conversazioni*, In Dialogo, Milano 1994, pp. 67-71. Nella dottrina costituzionalistica, tra gli interventi più recenti, v. A. SPADARO, *Non violenza e Costituzione. Lezioni di “Dottrina dello Stato”*, Giappichelli, Torino 2024, p. 155; G. CAVAGGION, *Guerra in Ucraina e lettura “costituzionalmente orientata” del principio pacifista*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni e Società*, 2/2025, p. 18.

⁵ Cfr. A. RUGGERI, *La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a goderne e il dovere di preservarla ad ogni costo*, in *Consulta on line*, 27 febbraio 2022, p. 2.

⁶ G. PONTARA, *La personalità nonviolenta*, Gruppo Abele, Torino 1996, p. 16.

⁷ A. CAPITINI, *Le tecniche della nonviolenza*, Edizioni dell'asino, Roma 2009, p. 53 annovera zoofilia e vegetarianesimo tra le tecniche individuali della nonviolenza; v. anche G. PONTARA, *La personalità nonviolenta*, cit., p. 50.

⁸ Esemplare, sul punto, la riflessione gius-filosofica di T. GRECO, *Critica della ragione bellica*, Laterza, Bari-Roma 2025, p. 125 ss..

polare dalle scelte di politica estera. Tra queste, perfino la decisione sulla guerra resta imprigionata nell'ambito della forma di governo, anziché investire la forma repubblicana dello Stato⁹. Tale linea evolutiva, se già si pone in tensione con il principio filosofico del «quod omnes tangit, a omnibus approbari debet»¹⁰, riguarda complessivamente gli scenari della politica estera, ma investe pienamente la sua manifestazione più tragica e cioè, appunto, la guerra. Nonostante i tentativi di parlamentarizzazione della guerra (il massimo di democraticità a cui si è spinto l'ordinamento democratico), bisogna chiedersi se questa sia sufficiente, alla luce – non solo – della crescente distanza tra elettori ed eletti che indebolisce il rapporto rappresentativo nella post-democrazia¹¹, ma di come sia stata, in più direzioni, aggirata o elusa¹².

Se si rimonta alle sue radici concettuali, la “parlamentarizzazione” è immagine della fiducia nella forza della parola, che «è lo strumento essenziale della democrazia», tanto che, come annota Panikkar, «la crisi della democrazia corre parallela all'indebolimento della forza della parola»¹³. Alla luce di questo legame concettuale, la parlamentarizzazione non andrebbe intesa come chiusura entro le stanze dell'istituzione, ma come veicolo di un dialogo e di un confronto più ampi ed estesi.

A ciò si deve aggiungere l'aggravante di un dato quantitativo e cioè della crescente estensione degli ambiti della politica interna incisi dal condizionamento esterno. L'estraniamento popolare assume pertanto dimensioni critiche rispetto alla tenuta dell'ideale democratico. Ciò ha determinato, tra le altre conseguenze, uno slittamento del ruolo del Presidente della Repubblica, che sempre più opera in veste di garante del vincolo esterno (derivante dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali)¹⁴.

Ma non è su questi aspetti, pur molto importanti, che si vuole concentrare la riflessione. Il punto che si vuole approfondire attiene al rapporto tra decisione sulla pace e sulla guerra, da un lato, e caratterizzazione partecipativa, sussidiaria e attiva della nostra democrazia costituzionale, dall'altro.

Come è stato scritto da un noto pedagogista, «la civicità (...) implica il rispetto delle norme e quindi della “divisione del lavoro” fra le istituzioni: ma non bisogna dimenticare che “l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” di cui parla l'art. 2 della Co-

⁹ Con apprezzabile chiarezza, v. P. COSTA, *Guerra e volontà popolare. Una breve riflessione sulla permanenza e sulla funzione di alcuni principi del costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2025, p. 2.

¹⁰ Sulla cui potenzialità democratica v. G. DUSO, *Sulla ripresa democratica del principio Quod omnes tangit*, in ID., *Reinventare la democrazia. Dal popolo sovrano all'agire politico dei cittadini*, Franco Angeli, Milano 2022, p. 89 ss.. Con specifico riguardo al tema qui trattato, v. P. COSTA, *Guerra e volontà popolare*, cit., p. 2: «L'esito è infallibilmente elitista: chi decide sulla guerra non coincide con chi dovrà poi combatterla o comunque subirne le maggiori conseguenze»; *ibidem*, pp. 4 e 6, per il riferimento filosofico fondativo a Kant.

¹¹ Il riferimento è, chiaramente, alla categoria introdotta da C. CROUCH, *Postdemocrazia*, tr. it., Laterza, Bari-Roma 2003.

¹² Annotazioni sintetiche, ma incisive in P. COSTA, *Guerra e volontà popolare*, cit., p. 11 ss..

¹³ R. PANIKKAR, *I fondamenti della democrazia. Forza debolezza limite*, tr. it., Lavoro, Roma 2000, p. 14.

¹⁴ Tra i più recenti e completi studi sul punto, v. M. FERRARA, *Capo dello Stato vincoli europei e obblighi internazionali. Nuove mappe della garanzia presidenziale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019; A. RANDAZZO, *Contributo allo studio del "potere estero" del Presidente della Repubblica, con particolare riferimento all'esperienza più recente*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024.

stituzione non si realizza limitandosi a votare e a delegare ad altri, tecnici e politici, la “qualità della vita”¹⁵. Si afferra qui una chiave di lettura generale e trasversale dal punto di vista costituzionalistico e che può essere identificata nel principio di solidarietà, che è fondamento della corresponsabilità rispetto all’edificazione della convivenza. L’articolo 4, II comma, della Costituzione la riafferma come dovere del cittadino. Tale principio è all’origine del principio di sussidiarietà, che responsabilizza i cittadini alle sorti del bene comune.

In coerenza con questi tratti fondamentali e originali della democrazia costituzionale, anche, se non soprattutto, all’azione del ripudio della guerra non può essere estranea o irrilevante un’attitudine attiva e partecipativa dei cittadini. In qualche modo, questa necessaria inerenza è annunciata dal verbo utilizzato dall’art. 11 Cost., che fa riferimento a una condanna di implicazione morale che completa e sostiene la scelta pacifista¹⁶. Il ripudio allude a un’azione emozionale, non a una mera funzione istituzionale. Tale scelta lessicale è rafforzata dal quadro complessivo delle scelte della nostra Costituzione, che affiancano al ripudio della guerra un compito, in capo alla Repubblica, di assunzione del conflitto e, in sintesi, di promozione della giustizia. Tra conflitto e guerra vi è una distinzione fondativa¹⁷ e, anzi, un’antitesi. L’assunzione del conflitto è funzionale proprio al rigetto della violenza e della guerra, perché reclama la presa in carico delle istanze plurali che agitano il corpo sociale, delle domande di riconoscimento e delle pretese di giustizia che si levano dalla comunità nazionale e internazionale¹⁸. La pace non è quindi intesa, dalla Costituzione, come l’accettazione, da parte dei cittadini, di uno stato passivamente ricevuto e garantito dalla forza protettiva dello Stato o dall’equilibrio di potenze. Essa implica, tanto sul piano interno, quanto su quello internazionale, un’apertura al pluralismo sociale e culturale, una responsabilità diffusa di inclusione e uno sforzo articolato di mediazione dei conflitti. L’articolo 3, c. II, con quel “compito” affidato alla Repubblica, e l’articolo 11, con la chiara finalizzazione delle organizzazioni internazionali alla pace e alla giustizia tra le Nazioni, sono i presidi costituzionali di questa responsabilità – di istituzioni e cittadini - verso i conflitti, propedeutici a una condizione di pace, intesa come prevenzione della degenerazione dei conflitti medesimi, quando non siano presi in carico e mediati, e come riconoscimento di istanze plurali di riconoscimento e di giustizia¹⁹.

¹⁵ L. CORRADINI, *La promozione della coscienza civica nell’educazione scolastica*, in L. CORRADINI-P. DANUVOLA-P. SCOPPOLA, *Educazione civica nella scuola*, Morcelliana, Brescia 1991, p. 22.

¹⁶ Una riflessione convergente in P. COSTA, *Guerra e volontà popolare*, cit., p. 16.

¹⁷ U. MORELLI, *Il conflitto generativo. La responsabilità del dialogo contro la globalizzazione dell’indifferenza*, Città Nuova, Roma 2014, pp. 56-57; G. PONTARA, *La personalità nonviolenta*, cit., p. 10 ss.; tra i costituzionalisti: A. SPADARO, *Non violenza e Costituzione*, cit., pp. 165, 169 e 175.

¹⁸ L’esigenza di governare il conflitto è indicata, da M. FIORAVANTI, *Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali. Le forme di governo. Le Costituzioni del Novecento*, Giappichelli, Torino 2021, p. 266 ss., come «il primo carattere della Costituzione democratica», intesa come tipo storico. In termini filosofici, G. PONTARA, *La personalità nonviolenta*, cit., p. 26, considera la pace come «una proprietà di un sistema sociale», per cui «gli attori nel sistema cooperano» e «i conflitti che sorgono in seno ad esso vengono condotti, trasformati e risolti in modo nonviolento e costruttivo».

¹⁹ In termini simili, cfr. A. SPADARO, *Non violenza e Costituzione*, cit., pp. 198 e 225; T. GRECO, *Critica della ragione bellica*, cit., p. 117.

Questa correlazione tra la “positiva” assunzione del conflitto e il ripudio “negativo” della guerra trasferiscono la responsabilità delle relative decisioni dalla sola sfera istituzionale, destinataria di una delega elettorale diretta o indiretta, peraltro generale e non specifica, all’apporto di un articolato impegno sociale che interpella la responsabilità e la partecipazione attiva dei cittadini, singoli e associati. Una conferma, nemmeno indiretta, della plausibilità di questa ricostruzione viene, tra le altre, dalla legge 125 del 2014, che riconosce, nell’art. 1, c. I, che «la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata “cooperazione allo sviluppo”, è parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all’[articolo 11 della Costituzione](#), contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato». Su questa scia, l’art. 5 del d. lgs. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) annovera tra le «attività di interesse generale» (con trasparente richiamo all’art. 118 Cost.) quelle (lett. *1*) di «promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata». E i riferimenti potrebbero estendersi alla legislazione regionale.

Non si tratta semplicemente di affiancare ai compiti della sfera pubblica un’attività socio-istituzionale collaterale, ma di promuovere processi partecipativi, potenzialmente conflittuali rispetto all’indirizzo politico, e di radicamento democratico del valore della pace. Ed è altrettanto evidente come tale apporto non possa essere scambiato con - e sostituito da - una mera attenzione di tipo demoscopico circa gli orientamenti diffusi nel corpo sociale a proposito delle scelte fondamentali sulla pace e sulla guerra. Il ripudio della guerra, inteso in questo modo, costituzionalmente denso e orientato, si alimenta di - e si sorregge su - strumenti di partecipazione attiva che, a propria volta, implicano un sostrato di sostanza etica. Non si ha quindi una traduzione soddisfacente della peculiarità della nostra Carta costituzionale quando il tema della pace sia delegato integralmente a scelte istituzionali, peraltro protette dall’interferenza degli strumenti - anch’essi costituzionalizzati - di decisione popolare²⁰.

3. Connessione e scarti tra principio pacifista e dimensione etico-spirituale della nonviolenza

Ci addentriamo ulteriormente nella riflessione qui proposta osservando che partecipazione e attitudine alla pace, prima di assurgere a valori politici e a principi costituzionali, sono tratti caratteriali e disposizioni d’animo²¹. In un ordinamento democratico, la continuità tra attitudini di tipo

²⁰ Il richiamo è qui ai limiti derivanti dall’art. 75 Cost., e, ancor più, all’interpretazione datane dalla Corte costituzionale e, talora, dalla dottrina.

²¹ G. PONTARA, *La personalità nonviolenta*, cit., p. 27 ragiona di una «educazione per la pace» e delle «caratteristiche della personalità nonviolenta» (p. 40 ss.).

morale e scelte istituzionali è un fattore rilevante di fluidità tra consenso sociale, impegno civico e decisione politico-istituzionale.

L'elemento di cucitura tra l'etica individuale e l'azione politico-democratica è la cultura, perché, come osserva ancora Panikkar, «pace non vuol dire soltanto assenza di guerra, bensì una nuova cultura» e «la cultura della pace è la cultura della diversità, che in termini filosofici possiamo definire pluralismo [...] La cultura della pace presuppone la cultura dello spirito e, in un modo speciale, la cultura della parola»²². La scelta politica per la pace non può prescindere da un supporto culturale che le dia fondamento. È evidente il nesso con la democrazia, perché questa è la forma di convivenza maggiormente inclusiva e aperta al pluralismo dialogante. Con le parole di G. Pontara, che parafrasano quelle celebri di von Clausewitz, «la nonviolenza è la continuazione della democrazia con altri mezzi»²³.

Si deve allora porre la questione essenziale di una saldatura tra la prospettiva culturale-pedagogica e quella istituzionale. Il problema di stabilire questa connessione è stato finora prevalentemente delegato ad agenzie educative, laiche o religiosamente ispirate. Ed è naturale che il corpo sociale, con le sue formazioni ed articolazioni, alimenti ed organizzi la cultura e l'impegno sociale. Questo compito formativo-culturale chiama in causa in maniera decisiva la scuola pubblica, vera e propria istituzione di frontiera, posta sul margine, volutamente poroso, tra la magmaticità del corpo sociale, in continua evoluzione, e l'assetto pubblico-istituzionale. L'attenzione privilegiata rivolta dai costituenti alla scuola pubblica, per il suo significato, squisitamente democratico, di luogo di formazione della cittadinanza, è una conferma evidente di come questa sensibilità per l'alleanza tra processi educativi e finalità politico-costituzionali sia iscritta nel cuore della Costituzione e richieda di essere semmai decriptata e resa operativa. Questa connessione vale anche per il principio pacifista.

La saldatura tra azione pedagogica, impegno sociale e compito istituzionale è insegnata da grandi tradizioni culturali, religiose e spirituali, che sono state di alimento della cultura politica e giuridica pacifista, nazionale e internazionale. Tradizioni spirituali, ma non necessariamente di tipo religioso. Entro queste visioni culturali e spirituali prende consistenza la via della nonviolenza, elaborata prima di tutto in termini di conquista individuale e di approdo di un'educazione e di un lavoro attento e rigoroso su se stessi. La nonviolenza intesa come conquista individuale e spirituale è indicata come il presupposto fondamentale di un'azione politica efficace e credibile, che affondi le radici nell'*ethos* civile, il quale – a propria volta – rispecchi le propensioni spirituali dei propri cittadini. Se ciò non si realizza, la legge, quand'anche fosse orientata in senso pacifista, deve, un po' paradossalmente, contribuire coattivamente a formare un costume sociale e, conseguentemente, reggersi non eticamente²⁴, ma utilitaristicamente o sul ricorso alla minaccia della sanzione.

²² R. PANIKKAR, *I fondamenti della democrazia*, cit., pp. 46-47.

²³ G. PONTARA, *La personalità nonviolenta*, cit., p. 38.

²⁴ Un richiamo alle tesi, che sviluppano questo punto, di Dewey, cfr. V. SATTA, *Regionalismo differenziato e governo del sapere*, Jovene, Napoli 2024, pp. 69-70.

Una ricognizione esaustiva delle famiglie spirituali che coltivano la nonviolenza, come perfezionamento individuale e, a ruota, come preparazione alla pace, esula dalle finalità e dalle possibilità di questo contributo. Capitini, Gandhi, Martin Luther King, Thoreau, Tolstoj sono solo alcuni dei più noti “campioni” al cui pensiero si può istruttivamente rimandare. Ciò che colpisce in queste impostazioni, pur tra loro variegata, è appunto la precedenza e, per così dire, la propedeuticità di una dimensione interiore, spirituale, della nonviolenza rispetto all’assunzione di un obiettivo politico-giuridico di pacifismo. Verso questo esito convergono gli insegnamenti condensati nel termine sanscrito “ahimsa”, utilizzato nei testi dell’induismo, nel buddismo, nel cristianesimo (con l’esigente comandamento dell’amore, anche per il proprio nemico), nell’Islam (attraverso la categoria della “Jihad superiore” e interiore), ecc...²⁵. Questi insegnamenti si rivolgono anzitutto all’individuo, per accompagnarne la conversione o l’elevazione spirituale, e solo indirettamente, e comunque successivamente, rappresentano le basi su cui innestare un’azione politica nonviolenta²⁶.

Non bisogna tuttavia ritenere perfettamente sovrapponibili nonviolenza e principio pacifista. A produrre scarti è anzitutto la composizione tra le varie gradazioni dell’una, che pure si presenta con una postura di maggiore radicalità²⁷, e dell’altro. Principio pacifista e opzione etica per la nonviolenza hanno conosciuto diverse teorizzazioni e interpretazioni etico-morali (e giuridiche²⁸) e, conseguentemente, rendono possibili varie combinazioni, in relazione alle cause giustificative, al gradiente di radicalità e allo spazio rimesso alla valutazione prudente delle circostanze²⁹.

Il principio pacifista, quando assuma rilievo politico-giuridico, deve fare strutturalmente i conti con un’istanza di mediazione rispetto all’imperativo individuale della nonviolenza. L’imperativo categorico (in questo caso, della nonviolenza), quando sia trasportato sul piano politico, riceve non di rado una connotazione negativa, di ambizione tirannica del valore implicato³⁰. La caratterizzazione politica del principio pacifista intercetta fatalmente la questione del potere e ne è intaccata, posta la relazione originaria che il potere intrattiene costitutivamente con la dimensione della forza e con la pretesa del suo esclusivo uso legittimo³¹. Da storico, P. Scoppola osservava che «momenti di rottura anche violenta (...) siano talvolta necessari», per poi sottolineare, appena

²⁵ Un’ampia rassegna in R. JAHANBEGLOO, *La disobbedienza consapevole*, tr. it., Marietti 1820, Bologna 2021, p. 24 ss..

²⁶ Come, esemplarmente, in Gandhi, su cui v. ancora R. JAHANBEGLOO, *La disobbedienza consapevole*, cit., p. 111 ss..

²⁷ Molto istruttiva è la problematizzazione dell’assolutezza della norma che proibisce il ricorso alla violenza quando si tengano in considerazione, oltre agli atti commissivi, quelli omissivi, proposta da G. PONTARA, *La personalità nonviolenta*, cit., p. 42 ss.

²⁸ Una sintesi recente ed efficace delle interpretazioni relative all’art. 11 Cost. e ai problemi applicativi in A. GUAZZAROTTI, *Il principio internazionalistico*, in M. BENVENUTI-R. BIFULCO (a cura di), *Trattato di diritto costituzionale. Gli atti normativi*, II, Giappichelli, Torino 2024, p. 339 ss..

²⁹ Si pensi alla tensione possibile tra principio della responsabilità e salvaguardia della coscienza in D. BONHOEFFER, *La vita responsabile*, tr. it., San Paolo, Cinisello Balsamo 2015, p. 37 ss.. Cfr. anche E. MOUNIER, *I cristiani e la pace*, tr. it., Castelvichi, Roma 2022.

³⁰ Essenziale il riferimento fondativo a C. SCHMITT, *La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista sulla filosofia dei valori*, tr. it., Adelphi, Milano 2008.

³¹ A. SPADARO, *Non violenza e Costituzione*, cit., p. 177.

dopo, «la capacità del mezzo di qualificare il fine dell'azione»³². Su un piano filosofico è suggestiva la riflessione, convergente, condotta da S. Weil intorno al poema omerico dell'Iliade, circa l'illusorietà di poter usare la forza, senza esserne tragicamente usati³³. Su una necessaria coincidenza tra mezzi e fini, e sulla pericolosità della loro sconnessione, ha insistito anche Gandhi, per il quale «i mezzi in fin dei conti sono tutto»³⁴. È forse anche per questa preoccupazione di sorvegliare il mezzo che la Costituzione (all'art. 52) persegue la democratizzazione dell'ordinamento delle Forze armate, al fine di scongiurarne un ripiegamento di tipo autoritario e di favorirne piuttosto la “traspirazione” a contatto con i luoghi dell'elaborazione culturale democratica³⁵.

Uno scalino tra dimensione pubblica e quella privata è dunque costitutivo dell'obbligazione politica. Nella modernità, anzi, tra le due sfere è istituita una separazione che il costituzionalismo del Novecento ha cercato di rompere. In questo contesto, in particolare, la Costituzione italiana, con il principio – implicito e poi esplicito – di sussidiarietà ha stabilito un'integrazione essenziale tra ambito dei rapporti sociali e sfera pubblica. Ciò nondimeno, in Costituzione, dove pure si proclama il ripudio della guerra, la difesa armata è contemplata ed è parte – storicamente prioritaria – del sacro dovere di difesa della Patria. La Costituzione non accoglie pertanto un pacifismo assoluto, anche se, in rapporto all'obbligo solenne dell'art. 52, essa mantiene aperto il percorso di una compatibilità tra sacro dovere di difesa della Patria e scelta individuale nonviolenta. La storia del servizio civile è emblematica di questo sforzo di composizione del principio politico pacifista con l'opzione etica individuale della nonviolenza. E in tale orientamento etico, l'istituzionalizzazione del servizio civile riconosce non soltanto – e non prioritariamente – il fondamento di un esonero individuale, ma la via alternativa per assolvere a un dovere costituzionale di difesa che ha la dignità di strumento politico³⁶.

Al contempo, con ogni evidenza, il principio etico della nonviolenza non può assumere la forma di un appiattimento, più o meno accondiscendente, sulla legalità. Esso può anzi ispirare azioni di resistenza e di disobbedienza civile, seppur non violente. Per questa via, il principio di nonviolenza contiene in potenza e può scatenare una notevole forza trasformativa socio-politica. L'ostinazione della testimonianza, il dialogo e la fiducia verso la possibilità di affrontare il conflitto senza cedere alla violenza hanno storicamente determinato, in alcuni casi, processi politici di grande impatto. Ciò però esige la consapevolezza che la scelta nonviolenta sia scomoda ed

³² P. SCOPPOLA, *Il contributo della cultura storica alla educazione civile dei giovani*, in L. CORRADINI-P. DANUVOLA-P. SCOPPOLA, *Educazione civica nella scuola*, cit., p. 36; A. SPADARO, *Non violenza e Costituzione*, cit., p. 203: «L'atroce violenza intrinseca della guerra, qualunque guerra: anche quella più giusta, purtroppo attenua tragicamente la differenza fra chi ha ragione (e si difende) e chi ha torto (ed aggredisce)»; *ibidem*, p. 208; T. GRECO, *Critica della ragione bellica*, cit., p. 123.

³³ S. WEIL, *L'«Iliade» o il poema della forza*, in *La rivelazione greca*, a cura di M.C. Sala e G. Gaeta, tr. it., Adelphi, Milano 2014.

³⁴ M. GANDHI, *Antiche come le montagne*, tr. it., Ed. Comunità, Milano 1963, pp. 137-138. Il punto è valorizzato da A. CAPITINI, *Le tecniche della nonviolenza*, cit., pp. 13-14.

³⁵ Sulla questione, v. almeno R. BALDUZZI, *Principio di legalità e spirito democratico nell'ordinamento delle forze armate*, Giuffrè, Milano 1988.

³⁶ Su questa connessione stretta tra servizio civile e difesa ha insistito, per evidenziare alcune ambiguità della più recente evoluzione legislativa, A. MICIELLI, *Trasformazioni del servizio civile e sfide internazionali: un tentativo di sistematizzazione del dovere di difesa 'civile' della Patria*, in *Jusonline*, 3/2025, p. 151 ss..

esponga chi la incarni a subire danno e, per questo, richieda atti di coraggio e non un temperamento vile³⁷.

Se dunque vanno tenuti presenti questi elementi che complicano in modo strutturale o contingente il rapporto tra principio politico pacifista e principio etico di nonviolenza, ciò non toglie, anche intuitivamente, che un'educazione spirituale e civica alla nonviolenza rappresenti un viatico importante per il perseguimento, dentro un orizzonte politico democratico, della pace. I due principi, pur agendo su piani distinti, mantengono una loro omogeneità e una non marginale convergenza verso il fine della pace e una ricercata coerenza tra mezzi e fine³⁸. Sorge da qui la domanda del perché, nell'ordinamento ispirato costituzionalmente, non si sia lavorato a questa connessione e, più in generale, del perché si sia trascurata l'importanza, per la democrazia, della formazione del carattere³⁹, se non, addirittura, delle virtù dei cittadini⁴⁰.

La scarsa attenzione o la diserzione verso questo fondamentale compito vanno di pari passo con la convinzione diffusa, e ciò nondimeno fattualmente, prima che logicamente, erronea, che la nonviolenza sia praticabile solo individualmente e non collettivamente⁴¹. E, comunque, quand'anche si ritenesse la nonviolenza solo *una* delle vie – non l'unica – di preparazione etico-culturale alla pace, resterebbe vero che l'educazione e l'istruzione pubblica non possono disinteressarsi ad essa. Come osservava Capitini, «le qualità del nonviolento hanno avuto una formazione più incerta, meno consistente ed energica, per la stessa ragione che la strategia della pace è meno sviluppata della strategia della guerra»⁴².

4. Chi forma alla pace e alla nonviolenza?

La domanda, giunti a questo punto, diventa: chi e come deve insegnare la pace, nella sua relazione, costituzionalmente fondata, con la giustizia? E, eventualmente, chi deve insegnare la nonviolenza⁴³? La questione è resa ancora più urgente in un tempo di avanzata secolarizzazione, in cui le religioni non sorreggono più la base del tessuto civile. Se può essere vero «che all'educazione politica possono essere deputate anche, e forse soprattutto, le famiglie spirituali,

³⁷ A. CAPITINI, *Le tecniche della nonviolenza*, cit., pp. 19 e 145 ss..

³⁸ G. PONTARA, *La personalità nonviolenta*, cit., p. 69: «attraverso la sua capacità di impostare sin dall'inizio di un conflitto la conduzione di esso in modo costruttivo, la persona fornita delle qualità proprie della personalità nonviolenta cerca di ridurre sempre di più le situazioni in cui il ricorso alla violenza può sostenersi essere giustificato come "necessario", mostrando che vi sono alternative».

³⁹ M. BOOKCHIN, *Democrazia diretta. Idee per un municipalismo libertario*, tr. it., Eleutera, Milano 1993, pp. 32 e 92; e soprattutto J. DEWEY, *Democrazia creativa*, tr. it., Castelvechi, Roma 2018, p. 53.

⁴⁰ Sul tema: Q. CAMERLENGO, *Virtù costituzionali*, Mimesis, Milano-Udine 2017; a partire dal concetto di repubblica, M. VIROLI, *Repubblicanesimo*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 57.

⁴¹ Per questa osservazione, v. A. SPADARO, *Non violenza e Costituzione*, cit., pp. 200 ss. e 216.

⁴² A. CAPITINI, *Le tecniche della nonviolenza*, cit., p. 142.

⁴³ La questione è toccata da A. SPADARO, *Non violenza e Costituzione*, cit., p. 216, che lamenta l'assenza di «un'educazione pubblica, dunque laica, alla non violenza in grado di formare le coscienze individuali mature». *Ibidem*, pp. 228 e 230. Egli richiama opportunamente M. MONTESSORI, *Educazione e Pace*, Garzanti, Milano 1949, p. 43.

non va dimenticato che la scuola è nella nostra società l'unico aggregante obbligatorio per tutti e che essa ha come costitutivo, anche se non come esclusivo, il fine cognitivo, che è imprescindibile per ogni corretta educazione»⁴⁴.

Vi è una circolarità che, fisiologicamente, dovrebbe garantire la vitalità del principio pacifista tra corpo sociale e sfera pubblica. Tale circolarità aveva senz'altro funzionato al tempo della redazione del patto costitutivo, per il tramite delle formazioni politiche costituenti, fortemente imbevute di orientamenti culturali e spirituali. Ora il movimento di "saliscendi" da cultura a sfera pubblica è interrotto, sia per la frammentazione e disintermediazione del corpo sociale, sia per la rarefazione della presenza territoriale e culturale dei partiti. La strozzatura dei canali di collegamento indebolisce obiettivamente le ragioni complessive del patto costituzionale e il consenso che lo sostiene. Anche rispetto al principio pacifista. Ciò nondimeno, il ripristino di una migliore fluidità tra cultura sociale e dimensione istituzionale non può essere atteso primariamente dalla sfera dell'indirizzo politico, il cui interesse per i principi costituzionali è affiancato a quello, non sempre in armonia con questi, per il potere. E, come si è ricordato da un punto di vista pedagogico, il «senso civico» è «frutto della consapevolezza maturata attraverso la cultura, il sapere e l'esperienza, che la vita è possibile solo a certe condizioni e che, se è fisicamente possibile, non è moralmente lecito limitarsi a sfruttare il patrimonio di valori e di istituzioni che ci è stato consegnato, senza impegnarsi a custodirlo e a migliorarlo, fin dov'è possibile»⁴⁵.

Per riattivare questo circuito i candidati naturali sono le istituzioni della sfera pubblica a più stretto e continuativo contatto con la cultura e con la partecipazione sociale e cioè gli enti locali e la scuola pubblica. Sono queste istituzioni, che possono ritenersi le "front-lines entities", a essere immediatamente interpellate dalla sclerosi dei canali di collegamento tra cultura sociale e popolare e sfera pubblica. Sul tema dell'educazione alla pace e alla nonviolenza, il soggetto naturalmente deputato è la scuola pubblica. Questo non significa che gli enti locali non abbiano un ruolo da giocare. Anzitutto, perché la città è luogo prediletto del conflitto e dunque la sua amministrazione raccoglie la sfida di avviarne l'assunzione e la possibilità di mediazione. La diplomazia per la pace di Giorgio La Pira, padre costituente e sindaco di Firenze, è una testimonianza eloquente di questo impegno⁴⁶. Più specificamente, possono essere ricordate le esperienze, limitate, ma potenzialmente virtuose, dei gemellaggi⁴⁷ e del «Coordinamento degli enti locali per la pace».

⁴⁴ L.F. PIZZOLATO, *Introduzione*, in L. CORRADINI-P. DANUVOLA-P. SCOPPOLA, *Educazione civica nella scuola*, cit., p. 8.

⁴⁵ L. CORRADINI, *La promozione della coscienza civica*, cit., p. 21. ID., *La Costituzione nella scuola. Ragioni e proposte*, Erickson, Trento 2014, p. 38: «Una scuola che non avesse niente da dire di fronte all'illegalità di massa, al pizzo mafioso, alla violenza squadrista, al razzismo, al bullismo, alla distruzione di giovani e di famiglie per anoressia, droga, alcol, aids, stragi del sabato sera, gioco d'azzardo, prostituzione, omofobia, scempio del territorio, e neppure intorno alle potenzialità di bene e di speranza che ci vengono dalla storia e da tanti settori della società, capaci di esercitare una *cittadinanza attiva volontaria*, non difenderebbe la sua specificità istituzionale, ma negherebbe la sua legittimità morale e costituzionale a occuparsi delle giovani generazioni e a svolgere una funzione positiva nei confronti dell'uomo e del mondo».

⁴⁶ Si v. G. LA PIRA, *Le città non possono morire* (1955), in ID., *Le città sono vive*, La Scuola, Brescia 2005. Su questo profilo, v. M. DE GIUSEPPE, *Giorgio La Pira. Un sindaco e le vie della pace*, Centro Ambrosiano, Milano 2001, pp. 67 ss. e 90-92.

⁴⁷ Su cui, v. F. ZUCCA, *Le relazioni internazionali degli enti locali: dai gemellaggi al Comitato delle regioni: cinquant'anni di storia dell'integrazione europea*, Lacaita, Manduria-Bari-Roma 2013.

Quest'ultimo, attivo dal 1986, si propone di promuovere l'impegno di Comuni, Province e Regioni italiane per la pace, i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale.

Circa la scuola, si può partire dalla convinzione che per la pace e la nonviolenza ci sono un'istruzione e un'educazione⁴⁸: la prima, ad esempio, può comprendere l'insegnamento relativo a tecniche individuali e collettive per combattere per cause giuste senza ricorso alla violenza (sciopero, boicottaggio, servizio civile, ecc.)⁴⁹; o anche il richiamo delle testimonianze storiche della nonviolenza⁵⁰; la seconda, l'educazione, che va impartita a tutte le età e che non si esaurisce nell'ambito istituzionale della scuola, mira a distinguere la nonviolenza dall'obbedienza passiva e a non limitare l'impegno e la sensibilità entro un orizzonte nazionale.

A proposito dell'istruzione, l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948, dopo aver sancito che «ogni individuo ha diritto all'istruzione» e che questa «deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali», afferma che «deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace». Il riconoscimento di una strumentalità tra istruzione e funzionalità delle istituzioni politiche è esplicito e proiettato entro un orizzonte universale.

Sul piano nazionale, verrebbe naturale inquadrare il tema della pace e della nonviolenza all'interno della materia trasversale «educazione civica», pur con la consapevolezza delle problematiche relative allo statuto disciplinare della stessa. Il decreto del Presidente della Repubblica 585 del 1958, su proposta del Ministro (ed ex costituente) Aldo Moro, «integra i programmi d'insegnamento della storia, in vigore negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, con quelli di educazione civica», che vengono allegati. In questi non si fa menzione esplicita dell'educazione alla pace. Nella «Premessa», programmatica e pedagogica, si afferma però che «la Scuola a buon diritto si pone come coscienza dei valori spirituali da trasmettere e da promuovere, tra i quali acquistano rilievo quelli sociali, che essa deve accogliere nel suo dominio culturale e critico. Le singole materie di studio non bastano a soddisfare tale esigenza, specie alla stregua di tradizioni che le configurano in modo particolaristico e strumentale». L'obiettivo complessivo è quello di riaffermare «il convincimento che morale e politica non possono legittimamente essere separate (...) La consapevolezza dunque che la dignità, la libertà, la sicurezza non sono beni gratuiti come l'aria, ma conquistati, è fondamento dell'educazione civica (...) idee come Libertà, Giustizia, Legge, Doveri, Diritti e simili solo allora saranno chiare e precise, quando le anime un contenuto affettivo, attinto alla riflessione sui fatti umani, sì che l'io profondo di ciascuno possa comprenderla e sia sollecitato a difenderle con un consenso interiore, intransigente e definitivo». In questo compito di consolidamento etico, in cui riecheggiano le posizioni filosofico-

⁴⁸ La distinzione, con un primo svolgimento, è ripresa da A. CAPITINI, *Educazione, religione, nonviolenza*, a cura di L. Romano, La Scuola, Brescia 2016, pp. 106 e 126; v. anche A. CAPITINI, *Le tecniche della nonviolenza*, cit., p. 43; F.C. MANARA (a cura di), *La nonviolenza si impara: il conflitto come occasione e luogo di disnascita*, CELSB, Bergamo 2003.

⁴⁹ Su cui, analiticamente, A. CAPITINI, *Le tecniche della nonviolenza*, cit., p. 49 ss..

⁵⁰ A. SPADARO, *Non violenza e Costituzione*, cit., p. 230 afferma che «la "non violenza" non si insegna, si sperimenta con la vita, è un'esperienza che si trasmette per "testimonianza"».

costituzionali di Moro⁵¹, il faro sono i principi costituzionali: «se l'educazione civica mira, dunque, a suscitare nei giovane un impulso morale a secondare e promuovere la libera e solidale ascesa delle persone nella società, essa si giova, tuttavia, di un costante riferimento alla Costituzione della Repubblica, che rappresenta il culmine della nostra attuale esperienza storica, e nei cui principi fondamentali si esprimono i valori morali che integrano la trama spirituale della nostra civile convivenza».

Ancora più esplicita è la direttiva ministeriale n. 58 dell'8 febbraio 1996. Suo antecedente significativo è la 44^o Conferenza internazionale dell'UNESCO (svoltasi a Ginevra nel 1994), nella quale i Ministri riuniti si sono impegnati a prendere provvedimenti per instaurare nelle scuole «un clima che contribuisca al successo dell'educazione alla comprensione internazionale, perché (le scuole) diventino luoghi privilegiati di esercizio della tolleranza, del rispetto dei diritti umani, di pratica della democrazia e di apprendimento della diversità e della ricchezza delle identità culturali», e a «migliorare i programmi d'insegnamento, i contenuti dei libri di testo e degli altri strumenti didattici, ivi comprese le nuove tecnologie, per formare un cittadino solidale e responsabile, che presenti un'apertura sulle altre culture, capace di apprezzare il valore della libertà, rispettoso della dignità umana e delle differenze e capace di prevenire i conflitti o di risolverli in modo non violento».

In risposta a questi impegni, la citata direttiva indica alla scuola, sede di formazione critica, il compito di «realizzare rigorosi percorsi di conoscenza, in cui gli studenti acquisiscano strumenti autonomi di giudizio, interiorizzino valori positivi, contrastino e rifiutino il disvalore della violenza in tutte le sue forme, e cerchino soluzioni non violente ai conflitti interpersonali, sociali e interstatuali».

Alla luce di questi precedenti, la legge 92 del 2019, recante come titolo «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica», rappresenta un passo indietro. Tale legge, infatti, un po' sorprendentemente, non contiene alcun riferimento diretto o indiretto all'educazione alla pace e alla gestione non violenta dei conflitti. Si tratta di una lacuna che dimostra quanto poco sia avvertito il tema del radicamento di una cultura della pace e che conferma indirettamente il sequestro potestativo delle competenze e delle decisioni in tema.

Le Linee guida del 2024 per l'insegnamento dell'educazione civica del Ministro dell'Istruzione e del merito confermano questa scarsa considerazione⁵². Esse non contengono riferimenti espressi alla pace, la cui lacuna stona a raffronto con i richiami alla Nazione e ai suoi simboli.

Un'enfasi che può essere valutata positivamente ricade sui doveri e sulla responsabilità. Il tema della lotta alla violenza compare, ma come urgenza educativa legata ad alcune emergenze partico-

⁵¹ A. MORO, *Spunti sulla Costituzione* (Studium, 1947 n.2), in *Al di là della politica e altri scritti. «Stadium» 1942-1952*, a cura di G. Campanini, Studium, Roma 1982, p. 116 ss.: «la costituzione racchiude le intuizioni e gli orientamenti dominanti di un popolo in relazione a tutti, si può dire, i valori umani, esprime un costume morale, indica le grandi certezze sulle quali è fondata quella convivenza che ha nella costituzione il suo fondamento. (...) Ma è soprattutto la costituzione, una volta nata da questo sforzo di una autentica presenza del popolo tutto alle ragioni supreme della sua vita morale, un impegno che si assume per l'avvenire. (...) la costituzione non sia una cristallizzazione deformante e superata, ma il lucido riflesso di cose vive (...) il presidio costante di un costume perennemente vivo».

⁵² Adottate con *Decreto Ministeriale* n. 183 del 7.9.2024.

lari («quali, ad esempio, l'aumento di atti di bullismo, di cyberbullismo e di violenza contro le donne, la dipendenza dal digitale, il drammatico incremento dell'incidentalità stradale – che impone di avviare azioni sinergiche, sistematiche e preventive in tema di educazione e sicurezza stradale – nonché di altre tematiche, quali il contrasto all'uso delle sostanze stupefacenti, l'educazione alimentare, alla salute, al benessere della persona e allo sport»). Ciò si traduce in corrispondenti orientamenti diversificati e graduati per ogni tipo di scuola⁵³.

Al di là della definizione dei programmi, si pone, come si è anticipato, la questione importante dell'ambiente di apprendimento più idoneo per l'educazione e l'istruzione alla pace. Tale ambiente dovrebbe essere dialogico e plurale, orientato a formare una coscienza critica e a favorire la partecipazione⁵⁴, non predeterminato ideologicamente e, ancor più, non pregiudicato dal potere: tali caratteristiche convergono nel segnalare – di nuovo - il ruolo imprescindibile della scuola pubblica. Per Pontara, la caratteristica decisiva della scuola che voglia educare alla nonviolenza e alla democrazia è la predilezione per «metodi di studio e ricerca cooperativa invece che competitiva e atti a rendere sempre più coscienti i giovani che la ricerca spassionata della verità è un'avventura corale dove tutte le voci devono essere seriamente ascoltate e più di tutte quelle che possono apparire maggiormente discordanti»⁵⁵.

5. Spunti conclusivi

Al termine dell'itinerario proposto, possono essere posti, a mo' di riepilogo e di domande, alcune questioni. Al cuore del costituzionalismo del Novecento sta la pace, come frutto di un ordine giusto e come reazione morale, giuridica e politica alla distruttiva logica di potenza dello Stato

⁵³ Per la scuola primaria: «Rispettare ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione. Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica». Per la scuola secondaria di I grado: «Sviluppare una cultura del rispetto verso ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione, educare a corrette relazioni per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. Riconoscere, evitare e contrastare, anche con l'aiuto degli adulti, le forme di violenza fisica e psicologica, anche in un contesto virtuale. Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica»; e «Conoscere ed evitare i rischi per la salute e le minacce derivanti dall'uso di tecnologie digitali: dipendenze connesse alla rete e al gaming, bullismo e cyberbullismo, atti di violenza on line, comunicazione ostile, diffusione di fake news e notizie incontrollate». Per il secondo ciclo di istruzione: «Conoscere e comprendere il principio di uguaglianza nel godimento dei diritti inviolabili e nell'adempimento dei doveri inderogabili, nel quale rientrano il principio di pari opportunità e non discriminazione ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Particolare attenzione andrà riservata al contrasto alla violenza contro le donne, per educare a relazioni corrette e rispettose, al fine altresì di promuovere la parità fra uomo e donna e di far conoscere l'importanza della conciliazione vita-lavoro, dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile. Analizzare, mediante opportuni strumenti critici desunti dalle discipline di studio, i livelli di uguaglianza tra uomo e donna nel proprio Paese e nella propria cultura, confrontandoli con le norme nazionali e internazionali, individuare e illustrare i diritti fondamentali delle donne. Analizzare il proprio ambiente di vita e stabilire una connessione con gli attori che operano per porre fine alla discriminazione e alla violenza contro le donne. Sviluppare la cultura del rispetto verso ogni persona. Contrastare ogni forma di violenza, bullismo e discriminazione verso qualsiasi persona e favorire il superamento di ogni pregiudizio».

⁵⁴ G. PONTARA, *La personalità nonviolenta*, cit., p. 85 ss..

⁵⁵ G. PONTARA, *La personalità nonviolenta*, cit., pp. 92-93.

totalitario. La sovranità nazionale è ora sottoposta al primato di questo principio. L'articolo 11 della Costituzione lo afferma con chiarezza.

Può ritenersi questo principio affidato solo all'interpretazione del potere politico della maggioranza? Può mantenersi un diffuso e consapevole orientamento alla pace senza un corrispondente investimento formativo ed educativo? Qui giunti, le domande sono retoriche.

L'ampio e profondo processo di secolarizzazione ha reso insostenibile la supplenza delle famiglie religiose nel compito di promozione e di mantenimento di una spiritualità e di una cultura della pace, di cui deve farsi carico, ora in modo ancor più marcato, la Repubblica. La scuola pubblica è sicuramente, tra le istituzioni repubblicane, per la sua collocazione di frontiera tra corpo sociale e sfera pubblica, il luogo della prima e della più capillare semina di questa cultura della nonviolenza. In particolare, l'educazione civica è l'insegnamento in cui, in modo non esclusivo, ma più basilare e diffuso, questa grande questione può e deve essere posta. L'attuale orientamento disciplinare non soddisfa questa finalizzazione, divenuta nel frattempo una grande urgenza. Anzi, il recente rilancio di enfasi attorno al valore della Nazione e dell'identità nazionale, in quanto tale certo non incompatibile, suona ambiguo se scompagnato da un esplicito e prioritario riferimento al principio della pace e ai suoi presidi costituzionali, interni e internazionali.

Abstract [It]: Il saggio si propone di mostrare il legame che, nella democrazia costituzionale, stringe il principio pacifista e la partecipazione popolare. Questa connessione chiama in causa la necessità di un'educazione alla nonviolenza e il ruolo, a riguardo, della scuola pubblica.

Title: Pacifist Principle and Nonviolence Education: the failed welding.

Abstract [En]: This essay aims to demonstrate the connection between the pacifist principle and popular participation in constitutional democracy. This connection raises the need for nonviolent education and the role of public schools in this regard.

Parole chiave: pace; non violenza; conflitto; istruzione; sussidiarietà.

Keywords: peace; non-violence; conflict; education; subsidiarity.